



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO ASSOCIATO di POLIZIA LOCALE
CARSOLI – ORICOLA – PERETO - ROCCA di BOTTE
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863908502



N° 35/15

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Resp. Com.te POLIZIA LOCALE Stefano Zazza Tel. 0863-908319

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- risulta indispensabile e di prioritaria importanza, la tutela dell'uso dell'acqua potabile destinata a scopi alimentare, igienici e di pulizia personale, rispetto a quelli aventi diversa finalità;

- con l'arrivo della stagione estiva, la particolare situazione, impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;

CONSTATATO che la disciplina dell'uso di acqua potabile risulta di prioritaria importanza nell'interesse della collettività, valutato che il perdurare della situazione in questione, può determinare, nel breve termine, la difficoltà di assicurare la regolare fornitura del servizio;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, ritenendo l'acqua un bene essenziale per la vita e pertanto da salvaguardare da futuri sprechi;

VISTA la comunicazione del CAM – Consorzio Acquedottistico Marsicano – nella quale si evidenzia la necessità di emettere Ordinanza Sindacale per limitare l'uso di acqua potabile;

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

RITENUTO di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico;

RITENUTO quindi, al fine di prevenire eventuali disservizi nell'erogazione dell'acqua, di contenere il consumo idrico vietando l'irrigazione di orti e giardini nonché il lavaggio di piazzali o autovetture, riempimento di vasche e piscine;

VISTO l'art. 2 della Legge 36/94;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/00;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza che il consumo dell'acqua potabile sia limitato agli usi domestici, zootecnici ed alle attività produttive nell'ambito delle strette esigenze delle medesime.

E' pertanto TASSATIVAMENTE VIETATO l'uso di acqua potabile per:

a) lavare strade, terrazze, plateati e simili

b) lavare veicoli di ogni tipo (ad eccezione delle attività di autolavaggio);

c) riempire e/o lavare le piscine private di ogni tipo e dimensione;

d) innaffiare parchi, giardini, aree verdi ed orti.

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti ai sensi della Legge n. 689/81 con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 75,00 ad € 750,00 nonché ai sensi dell'art. 650 C.P. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

DISPONE

la pubblicazione sul sito del comune.

La Forza Pubblica è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza

Il presente atto potrà essere impugnato dall'interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;